

Codice A1103A

D.D. 10 maggio 2022, n. 265

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 4 FOR/2017).



ATTO DD 265/A1103A/2022

DEL 10/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 4 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 1010 del 13.12.2017 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Pinerolo (TO) a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* ed ivi residente in *omissis*, in qualità di trasgressore e del sig.re *omissisomissis*, nato a *omissis* ed ivi residente in *omissis*, in qualità di obbligato in solido, nei confronti dei quali con processo verbale n. 21/2017 del 30.06.2017 elevato da Agenti di P.G., per i fatti constatati in Località Monte Muretto nel Comune di Roletto (TO) *omissis*, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 13, c. 1 della L.r. 4/2009 in combinato disposto con gli artt. 32 e 33 del Regolamento forestale di cui alla D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011, relativo alla mancata sistemazione, nell'ambito di un intervento selvicolturale, dei residui di lavorazione nelle tagliate nei tempi previsti dalla legge;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso altresì che risulta agli atti che il sig.re *omissis* ha presentato nei termini degli scritti difensivi non aventi peraltro natura esimente rispetto alla condotta contestata dal momento che, come evidenziato dall'Accertatore, in sede di controdeduzioni, non corrisponde al vero che trattasi di materiale soggetto ad una rapida decomposizione essendo lo stesso, a seguito di ulteriore sopralluogo effettuato in data 16.3.2022, tutt'ora presente sull'area, come da documentazione fotografica;

visto in particolare l'art. 13, c. 1 della L.r. n. 4/2009 in combinato disposto con gli artt. 32 e 33 del Regolamento forestale di cui alla D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 come sanzionati dall'art. 36, c. 1, lett. c) ed f) della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del

verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi nonché la personalità del soggetto vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visto in particolare l'art. 13, c.1 della L.R. n. 4/2009 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 36, c. 1, lett. c) ed f) della L.R. 4/2009;

determina

in Euro 800,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

ai sunnominati sig.ri *omissis*, in qualità di trasgressore e *omissisomissis*, in qualità di obbligato in solido di pagare la somma complessiva di **Euro 810,61** di cui Euro 800,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella